

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

9° Resoconto stenografico

SEDUTA DI VENERDÌ 21 DICEMBRE 2001

Presidenza del presidente Antonino CARUSO

I N D I C E

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(375) *FASSONE ed altri: Introduzione nel libro primo, titolo XII, del codice civile del capo I, relativo all'istituzione dell'amministrazione di sostegno. Modifica degli articoli 414, 417, 418, 424, 427 e 429 del codice civile in materia di interdizione e di inabilitazione.*

(475) *CENTARO: Introduzione nel libro primo, titolo XII, del codice civile del capo I, relativo all'istituzione dell'amministrazione di sostegno. Modifica degli articoli 414, 417, 418, 424, 427 e 429 del codice civile in materia di interdizione e di inabilitazione*

(Seguito della discussione congiunta e approvazione con modificazioni del disegno di legge n. 375. Assorbimento del disegno di legge n. 475)

* PRESIDENTE	Pag. 3, 4, 5
ZANCAN (<i>Verdi-U</i>), relatore	3, 4
VALENTINO sottosegretario di Stato per la giustizia	3, 4, 5
FASSONE (<i>DS-U</i>)	4
ALLEGATO (<i>contiene i testi di seduta</i>)	6

N.B. I testi di seduta sono riportati in allegato al Resoconto stenografico.

L'asterisco indica che il testo del discorso è stato rivisto dall'oratore.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; CCD-CDU: Biancofiore: CCD-CDU:BF; Forza Italia: FI; Lega Nord Padania: LNP; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Verdi-l'Ulivo: Verdi-U; Gruppo per le autonomie: Aut; Misto: Misto; Misto-Comunisti italiani: Misto-Com; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti Democratici Italiani-SDI: Misto-SDI; Misto-Lega per l'autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-Libertà e giustizia per l'Ulivo: Misto-LGU; Misto-Movimento territoriale lombardo: Misto-MTL; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito repubblicano italiano: Misto-PRI; Misto-MSI-Fiamma Tricolore: Misto-MSI-Fiamma.

I lavori hanno inizio alle ore 9,20.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(375) *FASSONE ed altri: Introduzione nel libro primo, titolo XII, del codice civile del capo I, relativo all'istituzione dell'amministrazione di sostegno. Modifica degli articoli 414, 417, 418, 424, 427 e 429 del codice civile in materia di interdizione e di inabilitazione*

(475) *CENTARO: Introduzione nel libro primo, titolo XII, del codice civile del capo I, relativo all'istituzione dell'amministrazione di sostegno. Modifica degli articoli 414, 417, 418, 424, 427 e 429 del codice civile in materia di interdizione e di inabilitazione*

(Seguito della discussione congiunta e approvazione con modificazioni del disegno di legge n. 375. Assorbimento del disegno di legge n. 475)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 375 e 475.

Riprendiamo l'esame degli emendamenti all'articolo 3 accantonati nella seduta di ieri.

ZANCAN, *relatore*. Signor Presidente, anche in accoglimento di alcuni suoi suggerimenti, intendo riformulare l'emendamento 3.12-*bis* nell'emendamento 3.12-*bis* (Nuovo testo).

PRESIDENTE. Dalla lettura della nuova formulazione mi sembra di capire che l'operazione compiuta punti a far diventare l'articolo 388 del codice civile una sorta di «collettore» di tutte le vicende derivanti dall'applicazione dell'articolo 411 del codice civile introdotto dall'articolo 3, da una parte, e dell'articolo 424 del codice civile, che è il *pendant* con riferimento all'inabilitazione e all'interdizione, dall'altra. La seconda parte dell'emendamento modifica invece lo stesso articolo 388 individuando in un anno – in modo omogeneo con altre fattispecie – il periodo entro il quale non è ammessa una convenzione tra il tutore ed il minore.

VALENTINO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, il Governo è favorevole a questa riformulazione e prende atto dello sforzo compiuto dalla Commissione per giungere a questa soluzione, che appare armonica e in sintonia con il sistema.

(Il Presidente accerta la presenza del numero legale).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.12-*bis* (Nuovo testo), presentato dal relatore.

È approvato.

Il relatore propone poi di riformulare l'emendamento 3.14, presentato dal senatore Fassone, in tal senso: «Al comma 1, nell'introdotta articolo 412 del codice civile, sostituire il terzo capoverso con il seguente:

"Le azioni relative si prescrivono nel termine di cinque anni. Il termine decorre dal momento in cui è cessato lo stato di sottoposizione all'amministratore di sostegno"».

Tra le varie ipotesi affacciate, il relatore sembra preferire l'ipotesi in cui tutte le azioni di annullamento di atti compiuti dall'amministratore di sostegno al di là dei poteri e dell'oggetto del suo incarico trovino un uniforme regime prescrizione, che parta dal momento in cui è cessato lo stato di sottoposizione all'amministrazione stessa.

ZANCAN, *relatore*. Signor Presidente, si tratta di una modifica che va nella direzione di garantire il beneficiario dell'amministrazione di sostegno.

FASSONE (*DS-U*). Signor Presidente, sono d'accordo con la modifica proposta dal relatore e riformulo pertanto l'emendamento 3.14 nell'emendamento 3.14 (Nuovo testo).

VALENTINO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il Governo è favorevole a tale riformulazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.14 (Nuovo testo), presentato dal senatore Fassone.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 3, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame della proposta di coordinamento 11.1, riferita all'articolo 11.

Essa propone di sopprimere il comma 2 di tale articolo, cioè quello che stabilisce che le disposizioni introdotte dal comma 1, relativamente ai procedimenti previsti dal capo II del titolo XII del libro primo del codice civile, come modificato dalla presente legge, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2002.

L'articolo 11 era nato prefigurando che questa legge potesse essere approvata nel corso del 2001 e dunque si proponeva di far entrare in vigore la norma specifica nel momento in cui si sarebbero liberati i fondi per sostenerla, e cioè dal 1° gennaio 2002. Poiché al momento attuale è impossibile che il testo al nostro esame diventi legge prima della fine dell'anno, senza la modifica proposta la norma in oggetto sarebbe inutile.

VALENTINO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il Governo è favorevole a tale proposta di coordinamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di coordinamento 11.1, presentata dal relatore.

È approvata.

Metto ai voti l'articolo 11, nel testo coordinato.

È approvato.

Onorevoli colleghi, prima della votazione finale, vorrei evidenziare l'attenzione e l'impegno che hanno accompagnato l'esame dei disegni di legge in materia di amministrazione di sostegno, e l'ampio consenso che si è conclusivamente registrato sulle soluzioni individuate.

Metto ai voti il disegno di legge n. 375 nel suo complesso, nel testo definito in sede referente e con le modifiche ad esso apportate, con l'intesa che la Presidenza si intende autorizzata ad effettuare i coordinamenti che si rendessero necessari.

È approvato.

Resta pertanto assorbito il disegno di legge n. 475.

I lavori terminano alle ore 9,45.

ALLEGATO

DISEGNO DI LEGGE N. 375

d'iniziativa dei senatori FASSONE, AYALA, BRUTTI MASSIMO, CALVI, MARITATI, BOCO, CARELLA, CARUSO, MAGISTRELLI, RIPAMONTI, TOIA E ZANCAN

Introduzione nel libro primo, titolo XII, del codice civile del capo I, relativo all'istituzione dell'amministrazione di sostegno. Modifica degli articoli 414, 417, 418, 424, 427 e 429 del codice civile in materia di interdizione e di inabilitazione

DISEGNO DI LEGGE N. 475

d'iniziativa del senatore CENTARO

Introduzione nel libro primo, titolo XII, del codice civile del capo I, relativo all'istituzione dell'amministrazione di sostegno. Modifica degli articoli 414, 417, 418, 424, 427 e 429 del codice civile in materia di interdizione e di inabilitazione

Art. 3.

1. Nel titolo XII del libro primo del codice civile, è premesso il seguente capo:

«CAPO I. – Dell'amministrazione di sostegno.

Art. 404. - (*Amministrazione di sostegno*) – La persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica ovvero a causa dell'età avanzata, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere adeguatamente alla cura della propria persona o dei propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio.

Art. 405. - (*Decreto di nomina dell'amministratore di sostegno. Pubblicità*) – Il giudice tutelare provvede alla nomina dell'amministratore di sostegno con decreto motivato immediatamente esecutivo, su ricorso di uno dei soggetti indicati nell'articolo 406.

Il decreto che riguarda un minore non emancipato può essere emesso solo nell'ultimo anno della sua minore età; esso diventa esecutivo a decorrere dal momento in cui la maggiore età è raggiunta.

Se l'interessato è un interdetto o un inabilitato, il decreto è esecutivo dalla pubblicazione della sentenza di revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione.

Qualora ne sussista la necessità, il giudice tutelare adotta anche d'ufficio i provvedimenti urgenti per la cura della persona interessata e per la conservazione e l'amministrazione del suo patrimonio. Può procedere alla nomina di un amministratore di sostegno provvisorio indicando gli atti che è autorizzato a compiere.

Il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno deve contenere l'indicazione:

- a) delle generalità della persona beneficiaria e dell'amministratore di sostegno;
- b) della durata dell'incarico, che può essere anche a tempo indeterminato;
- c) dell'oggetto dell'incarico e degli atti che l'amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario;
- d) degli atti che il beneficiario può compiere solo con l'assistenza dell'amministratore di sostegno;
- e) dei limiti, anche periodici, delle spese che l'amministratore di sostegno può sostenere con utilizzo delle somme di cui il beneficiario ha o può avere la disponibilità;
- f) della periodicità con cui l'amministratore di sostegno deve riferire al giudice circa l'attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario.

Se la durata dell'incarico è a tempo determinato, il giudice tutelare può prorogarlo con decreto motivato pronunciato anche d'ufficio prima della scadenza del termine.

Il decreto di apertura dell'amministrazione di sostegno, il decreto di chiusura ed ogni altro provvedimento assunto dal giudice tutelare nel corso dell'amministrazione di sostegno devono essere immediatamente annotati a cura del cancelliere nell'apposito registro.

Il decreto di apertura dell'amministrazione di sostegno e il decreto di chiusura devono essere comunicati, entro dieci giorni, all'ufficiale dello stato civile per le annotazioni in margine all'atto di nascita del beneficiario. Se la durata dell'incarico è a tempo determinato, le annotazioni devono essere cancellate alla scadenza del termine indicato nel decreto di apertura o in quello eventuale di proroga.

Art. 406. - (*Soggetti*) – Il ricorso per l'istituzione dell'amministrazione di sostegno può essere proposto dallo stesso soggetto beneficiario, anche se minore, interdetto o inabilitato, ovvero da uno dei soggetti indicati nell'articolo 417.

Se il ricorso concerne persona interdetta o inabilitata il medesimo è presentato congiuntamente all'istanza di revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione davanti al giudice competente per quest'ultima.

I responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona, ove a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l'apertura del procedimento di amministrazione di sostegno, sono tenuti a proporre al giudice tutelare il ricorso di cui all'articolo 407 o a fornirne comunque notizia al pubblico ministero.

Art. 407. - (*Procedimento*) – Il ricorso per l'istituzione dell'amministrazione di sostegno deve indicare le generalità del beneficiario, la sua dimora abituale, le ragioni per cui si richiede la nomina dell'amministratore di sostegno, il nominativo ed il domicilio, se conosciuti dall'istante, del coniuge, dei discendenti, degli ascendenti, dei fratelli e dei conviventi del beneficiario.

Il giudice tutelare deve sentire personalmente la persona cui il procedimento si riferisce recandosi, ove occorra, nel luogo in cui questa si trova e deve tener conto, compatibilmente con gli interessi e le esigenze di protezione della persona, dei bisogni e delle richieste di questa.

Il giudice tutelare provvede, assunte le necessarie informazioni e sentiti i soggetti di cui all'articolo 406; in caso di mancata comparizione provvede comunque sull'istanza.

Dispone altresì, anche d'ufficio, gli accertamenti di natura medica e tutti gli altri mezzi istruttori utili ai fini della decisione.

Il giudice tutelare può, in ogni tempo, modificare o integrare, anche d'ufficio, le decisioni assunte con il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno.

In ogni caso, nel procedimento di nomina dell'amministratore di sostegno interviene il pubblico ministero.

Art. 408. - (*Scelta dell'amministratore di sostegno*) – La scelta dell'amministratore di sostegno avviene con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario. L'amministratore di sostegno può essere designato dallo stesso interessato, in previsione della propria eventuale futura incapacità, con atto pubblico o scrittura privata autenticata. Nella scelta, il giudice tutelare deve, ove possibile, preferire il soggetto designato dall'interessato, ovvero dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero il coniuge che non sia separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello, il parente entro il quarto grado.

Le designazioni di cui al comma precedente possono essere revocate dall'autore con le stesse forme.

Il giudice tutelare, quando ne ravvisa l'opportunità, può chiamare all'incarico di amministratore di sostegno anche altra persona idonea, ovvero uno dei soggetti di cui al titolo II al cui legale rappresentante ovvero alla persona che questi ha facoltà di delegare con atto depositato presso l'ufficio del giudice tutelare competono tutti i doveri e tutte le facoltà previste nel presente capo.

Art. 409. - (*Effetti dell'amministrazione di sostegno*) – Per tutti gli atti che non formano oggetto dell'amministrazione di sostegno, il beneficiario conserva la capacità di agire.

Il beneficiario dell'amministrazione di sostegno può in ogni caso compiere personalmente gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana.

Art. 410. - (*Doveri dell'amministratore di sostegno*) – Nello svolgimento dei suoi compiti l'amministratore di sostegno deve tener conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario.

L'amministratore di sostegno deve tempestivamente informare il beneficiario circa gli atti da compiere nel corso della gestione. In caso di contrasto, di scelte o di atti dannosi ovvero di negligenza nel perseguire l'interesse o nel soddisfare i bisogni o le richieste del beneficiario, questi, il pubblico ministero o gli altri soggetti di cui all'articolo 406 possono ricorrere al giudice tutelare, che adotta con decreto motivato gli opportuni provvedimenti.

Art. 411. - (*Norme applicabili all'amministrazione di sostegno*) – Si applicano all'amministratore di sostegno, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli da 349 a 353 e da 374 a 387. I provvedimenti di cui agli articoli 375 e 376 sono emessi dal giudice tutelare.

All'amministratore di sostegno si applicano altresì, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 596. E' nulla in ogni caso qualsiasi convenzione stipulata, anche indirettamente, tra l'amministratore di sostegno ed il beneficiario prima che siano decorsi almeno due anni dalla cessazione dell'amministrazione di sostegno ovvero dall'approvazione del conto finale.

Per quanto non espressamente previsto dalle disposizioni di questo codice e delle leggi speciali, la sottoposizione all'amministrazione di sostegno è equiparata all'interdizione ed all'inabilitazione. Tuttavia il giudice tutelare, nel provvedimento con il quale nomina l'amministratore di sostegno, o successivamente, può disporre che determinati effetti, limitazioni o decadenze, previsti da disposizioni di legge per l'interdetto o l'inabilitato, non si estendano al beneficiario dell'amministrazione di sostegno, avuto riguardo all'interesse del medesimo ed a quello tutelato dalle predette disposizioni. Il provvedimento è assunto con decreto a seguito di ricorso o istanza che può essere presentato anche dal beneficiario direttamente.

Art. 412. - (*Atti compiuti dal beneficiario o dall'amministratore di sostegno in violazione di norme di legge o delle disposizioni del giudice*) – Gli atti compiuti dall'amministratore di sostegno in violazione di disposizioni di legge, od in eccesso rispetto all'oggetto dell'incarico o ai poteri conferitigli dal giudice, possono essere annullati su istanza dell'amministratore di sostegno, del pubblico ministero, del beneficiario o dei suoi eredi ed aventi causa.

Possono essere parimenti annullati su istanza dell'amministratore di sostegno, del beneficiario, o dei suoi eredi ed aventi causa, gli atti compiuti personalmente dal beneficiario in violazione delle disposizioni di legge o di quelle contenute nel decreto che istituisce l'amministrazione di sostegno.

Le azioni relative si prescrivono nel termine di cinque anni dal giorno in cui l'atto è stato compiuto.

Art. 413. - (*Revoca dell'amministrazione di sostegno*) – Quando il beneficiario, l'amministratore di sostegno, il pubblico ministero o taluno dei soggetti di cui all'articolo 406, ritengono che si siano determinati i presupposti per la cessazione dell'amministrazione di sostegno, o per la sostituzione dell'amministratore, rivolgono istanza motivata al giudice tutelare.

L'istanza è comunicata al beneficiario ed all'amministratore di sostegno.

Il giudice tutelare provvede con decreto motivato, acquisite le necessarie informazioni e disposti gli opportuni mezzi istruttori.

Il giudice tutelare provvede altresì, anche d'ufficio, alla dichiarazione di cessazione dell'amministrazione di sostegno quando questa si sia rivelata inidonea a realizzare la piena tutela del beneficiario. In tale ipotesi, se ritiene che si debba promuovere giudizio di interdizione o di inabilitazione, ne informa il pubblico ministero, affinché vi provveda. In questo caso l'amministrazione di sostegno cessa con la nomina del tutore o del curatore provvisorio ai sensi dell'articolo 419, ovvero con la dichiarazione di interdizione o di inabilitazione».

2. Dall'applicazione della disposizione di cui all'articolo 408 del codice civile, introdotto dal comma 1, non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Art. 11.

1. Dopo l'articolo 46 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, è inserito il seguente:

«Art. 46-*bis*. Gli atti e i provvedimenti relativi ai procedimenti previsti dal titolo XII del libro primo del codice civile non sono soggetti all'obbligo di registrazione e sono esenti dal contributo previsto dall'articolo 9 della legge 27 dicembre 1999, n. 488».

2. Le disposizioni introdotte dal comma 1, relativamente ai procedimenti previsti dal capo II del titolo XII del libro primo del codice civile, come modificato dalla presente legge, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2002.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in euro 3.720.000 a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante uti-

lizzo delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

EMENDAMENTI

3.12-bis.

IL RELATORE

Al comma 1, all'articolo 411 ivi richiamato, al secondo capoverso, sostituire le parole da: «prima» fino alla fine con le altre: «prima della cessazione dell'amministrazione di sostegno e dell'approvazione del conto finale».

3.12-bis. (Nuovo testo)

IL RELATORE

All'articolo 3, al comma 1, all'articolo 411 ivi richiamato, al primo capoverso, sostituire la parola: «387» con l'altra: «388» e, al secondo capoverso, sopprimere il secondo periodo.

Conseguentemente, dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 388 del codice civile le parole: "prima dell'approvazione" sono sostituite con le altre: "prima che sia decorso un anno dall'approvazione"».

3.14

FASSONE

Al comma 1, nell'introdotta articolo 412 del codice civile, sostituire il terzo capoverso con il seguente:

«Le azioni relative si prescrivono nel termine di cinque anni. Tale termine decorre dal giorno in cui l'atto è stato compiuto nei casi di cui

al primo comma, salvo che nell'ipotesi in cui l'annullamento sia domandato dal beneficiario. In quest'ultimo caso, nonchè in quelli previsti dal secondo comma, il termine decorre dal momento in cui è cessato lo stato di sottoposizione all'amministrazione di sostegno».

3.14 (Nuovo testo)

FASSONE

Al comma 1, nell'introdotta articolo 412 del codice civile, sostituire il terzo capoverso con il seguente:

«Le azioni relative si prescrivono nel termine di cinque anni. Il termine decorre dal momento in cui è cessato lo stato di sottoposizione all'amministrazione di sostegno».

PROPOSTE DI COORDINAMENTO

Coord. 11.1

IL RELATORE

All'articolo 11 sopprimere il comma 2.